

Civile Ord. Sez. L Num. 24327 Anno 2026
Presidente: PAGETTA ANTONELLA
Relatore: RICCHEZZA VALENTINA
Data pubblicazione: 31/07/2026

Oggetto

R.G.N. 24574/2024

Cron.

Rep.

Ud 28/05/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24574-2024 proposto da:

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO
- FERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

██████████ ████████ rappresentato e difeso dall'avvocato

██████████

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 276/2024 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 17/09/2024 R.G.N. 197/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa VALENTINA RICCHEZZA.

Fatti di causa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] in riforma integrale della pronuncia di primo grado, annullava l'ordinanza ingiunzione opposta n. 312/2021.

1.1. Procedendo ad una rivalutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori, i giudici di appello ritenevano che non vi fossero prove sufficienti per affermare la qualità di amministratore di fatto dell'azienda Bottoni & Moda, rivestita da [REDACTED] presupposto fattuale della condanna contenuta nell'ordinanza-ingiunzione.

2. L'Ispettorato territoriale del lavoro propone ricorso per la Cassazione della sentenza affidandolo a due motivi, resiste con controricorso [REDACTED]

3. Non sono state depositate memorie.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 d. lgs. 150/2011 nonché degli articoli 2476 e 2639 c.c. in relazione all'articolo 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

La pronuncia viene censurata nella parte in cui considera atomisticamente talune circostanze e non valuta come sufficienti i poteri esercitati da [REDACTED] definitosi, peraltro, "direttore generale" e quindi amministratore di fatto della società, valorizzando il profilo quantitativo e non già qualitativo dei poteri gestori concentrati in capo a quest'ultimo. Si deduce che la qualifica di amministratore di fatto non implica l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo gestorio ma l'esercizio

continuativo e sistematico, anche solo di una parte apprezzabile degli stessi.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. L'Ispettorato deduce la violazione della disposizione che equipara l'amministratore di fatto a quello di diritto (art. 2639 c.c.) e quella relativa all'estensione di responsabilità della figura dell'amministratore di fatto (art. 2476 c.c.), precisando che oggetto di contestazione non sia l'apprezzamento del compendio istruttorio condotto in sede di gravame quanto, viceversa, il ragionamento inferenziale svolto dalla Corte di appello che non avrebbe, in concreto, declinato i principi consolidati della S.C. in ordine agli elementi distintivi la nozione e i poteri dell'amministratore.

1.3. Premette il Collegio che al fine della configurabilità dell'amministratore di fatto di una società si richiede l'esercizio in modo continuativo delle funzioni di amministrazione con il compimento di atti di gestione, in nome e per conto della stessa ma non anche l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo gestorio, essendo sufficiente l'esplicazione anche di una parte di essi, purché a carattere non episodico e occasionale (cfr. Cass. n. 7864/2024). In continuità con tale orientamento si pone la recente decisione di Cass. n. 23213/2025 secondo cui l'amministratore di fatto è colui che si ingerisce in modo completo e sistematico nella gestione sociale, anche se il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando siano stati compiuti atti di assoluta rilevanza per la vita dell'impresa, tali da dimostrare l'effettivo inserimento nella gestione.

1.4. La prova testimoniale, rigorosa, volta all'accertamento fattuale dell'esercizio di tali poteri gestori, condotta in primo grado è stata sottoposta ad un diverso apprezzamento da parte

dei giudici del gravame che, lungi dal valutare atomisticamente gli indici indiziari per l'accertamento della nozione di amministratore di fatto, hanno proceduto all'esame singolo degli stessi ed evidenziato (cfr. pag. 4-5 della motivazione) i "limiti" del potere gestorio detenuto da [REDACTED] questi, pur avendo sicuramente responsabilità maggiori del "capo fabbrica", era presente presso un unico sito della filiera produttiva, i suoi poteri si limitavano al coordinamento della sola produzione, era assoggettato a valutazione di superiori per le decisioni in ordine al personale, non aveva poteri decisionali in ordine alle scelte e strategie aziendali; tali elementi sono stati ritenuti significativi dell'assenza in capo al [REDACTED] dei poteri gestori propri di un amministratore di fatto (a pag. 5 della sentenza la figura di "titolare" è riconosciuta in capo a [REDACTED], rivestendo il suddetto lavoratore il ruolo di "referente generale con ampi poteri di direzione tecnica".

Le censure articolate da parte ricorrente, pur formalmente veicolate con la denuncia di violazione di legge, si sostanziano in larga parte nella richiesta di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Alla luce della ricostruzione fattuale della Corte di merito, non inficiata dalle deduzioni dell'odierna ricorrente, la non sussumibilità dell'attività espletata dal [REDACTED] in quella propria dell'amministratore di fatto risulta conforme alle indicazioni del giudice di legittimità secondo il quale a tal fine si richiede un'ingerenza sistematica nella gestione della società e capacità di condizionamento delle scelte operative (Cass. 1546/2022, Cass. 4045/2016), elementi nello specifico non ravvisabili nel ruolo svolto dal [REDACTED]. Invero, a differenza di quanto opina parte ricorrente, la esclusione del ruolo di amministratore di fatto del [REDACTED] non è legata alla sola

valorizzazione delle limitazioni del profilo quantitativo ma considera la sostanziale assenza del potere di decidere scelte e strategie aziendali (sentenza, pag. 4, ultimo cpv e pag. 6, primo cpv), in coerenza con i richiamati approdi del giudice di legittimità.

3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 360 co.1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che, è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, l'Ispettorato contesta l'omessa valorizzazione della dichiarazione confessionaria resa dall'opponente in sede di accesso ispettivo.

Secondo tale ricostruzione la Corte di appello non avrebbe preso in considerazione, ai fini della valutazione della detenzione dei poteri decisionali da parte del [REDACTED] la dichiarazione da questi resa in sede di sommarie informazioni – in cui si sarebbe definito direttore generale perché dotato di poteri decisori –, avente natura di confessione stragiudiziale perché sfavorevole all'opponente.

3.1. Il motivo, per come articolato, presenta dei profili sia di inammissibilità che di infondatezza e, pertanto, deve essere respinto.

In primo luogo, esso è inammissibile nella parte in cui lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Per giurisprudenza consolidata il "fatto" di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - come riformulato dal citato art. 54 d.l. n. 83 del 2012 - non solo deve essere un "fatto" vero e proprio e, quindi, non una "questione" o un "punto" della sentenza, bensì un fatto principale ai sensi dell'art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale); ma

deve altresì possedere i due necessari caratteri dell'essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall'aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 177761/2016).

Viceversa, non costituiscono, "fatti" secondo quanto previsto dalla citata disposizione: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez., n. 14802/2017, Cass. Sez., n. 21152/2014); gli elementi istruttori; il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. n. 21439/2015) istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, o per lamentarsi di una "motivazione non corretta").

Nel caso in esame, alla stregua delle stesse allegazioni contenute nel ricorso, i fatti di cui si sarebbe omesso l'esame – omessa disamina della dichiarazione confessoria contenuta nel verbale dell'Ispettorato relativa alla definizione di "direttore generale" -, sono tutti riferibili all'omesso esame di elementi istruttori che, come innanzi esposto, non integrano, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).

In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato come il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U n. 34476

del 27/12/2019, Cass. n. 5987/2021) non è meritevole di accoglimento.

Neppure è fondata la censura di nullità della sentenza o del procedimento, posto che la Corte di appello - lungi dall'aver considerato o motivato in modo anomalo in merito alle circostanze lamentate dal ricorrente - ha dato invece ampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto fondata la tesi di parte appellata (odierno ricorrente).

In primo luogo, ha evidenziato che l'accertamento della qualità di amministratore di fatto si "nutre" di una verifica in concreto dei poteri gestori esercitati al di là degli aspetti formali e, quindi, nominalistici, per cui sarebbe stato del tutto irrilevante menzionare la dichiarazione dell'interessato ed il suo contenuto, in presenza di un analitico e ragionato accertamento fattuale. Parimenti, è indimostrato che il fatto di cui si lamenta l'omesso esame, sia all'evidenza decisivo tanto se considerato autonomamente quanto se posto in correlazione con gli altri elementi indiziari indicati, con la conseguenza che la censura prospettata di nullità della motivazione, proprio perché infondata deve essere respinta.

Peraltro, si evidenzia che la censura, per come articolata, non assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., difettando di specificità perché non esplicita gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione al valore confessorio della dichiarazione, siano state formulate nel giudizio di merito e siano state oggetto di discussione tra le parti, integrando così tale profilo un *novum* che non consente lo scrutinio della questione in sede di legittimità. La mera riproduzione del documento nel ricorso per cassazione non è sufficiente al fine di consentire il vaglio di decisività, non assicurando il contraddittorio e non comportando, quindi, per il

giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (ex multis Cass. n. 31203/2017, Cass. n. 2162/2007; Cass. n. 18506/2006). Infine, è da rilevare che, per come prospettato da parte ricorrente, già in astratto non è dato riconoscere alla dichiarazione del [REDACTED] circa il ruolo rivestito di direttore generale i caratteri propri della confessione in ordine al concreto esercizio dei poteri propri dell'amministratore; ciò in quanto per consolidata giurisprudenza di legittimità la confessione ex art. 2730 c.c. deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non qualificazioni giuridiche che spettano, viceversa, al giudice del merito (*ex plurimis*, Cass. 5725/2019).

4. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, il ricorso deve, pertanto, essere respinto e le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 maggio 2026.

La Presidente
Antonella Pagetta